

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 35

Riferimenti Archivistici: D 01 - 2014000009

ADUNANZA DEL 20/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BERTOLI ELISA	4
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CANTALONI GIANNI	7
CEOROMILA AURELIA	8
CHIERICONI GIANFRANCESCO	9
FRANCINI FRANCESCO	-
GHEZZI SIMONETTA	10
GHINELLI ALESSANDRO	11
LANZI ANDREA	12
LUCHERINI LUIGI	13
MATTESINI ALESSIO	-
MAZZI FRANCO	14

MODEO ANDREA	15
MORI GIANNI	16
NOFRI PILADE	17
PAGLIAZZI GIANNI	18
PELOSO RENATO	19
PERUZZI ROSSELLA	20
PIERVENANZI FABRIZIO	21
RALLI LUCIANO	22
ROSSI ROBERTO	23
ROSSI RODOLFO	24
RUZZI ROBERTO	25
SCARTONI CINZIA	26
SCATIZZI LUIGI	27
STELLA LUCA	28
TULLI MARCO	29

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	PELOSO RENATO
	ROSSI ROBERTO
	BARDELLI ROBERTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' [articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#) , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTI ulteriormente:

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VISTO il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”

ATTESO che il territorio del Comune di Arezzo, in base al citato elenco ISTAT risulta classificato come parzialmente montano;

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);

RILEVATO che:

- 1) il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 2) pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

ATTESO che:

- il comma 676 della L. 147/2013 prevede: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*




CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- *il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L. 190/2014), prevede che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' [articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) , detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#) ;*
- *il comma 678 dispone:"per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo";*
- *il comma 681 dispone:"Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";*
- *il comma 682 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";*

VISTI:

- *l'art. 4 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";*
- *l'art 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone "ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L.*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

147/2013, sono individuati i seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Arezzo:- illuminazione pubblica; manutenzione delle strade comunali; manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi; Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

- l'art. 8 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "ai sensi del punto 1, lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni della TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in riferimento alla consistenza del nucleo familiare";

DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2015 i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i seguenti:

- € 2.830.351,32 – Manutenzione stabili ed impianti;
- € 1.242.522,49 – Manutenzione strade e infrastrutture;
- € 1.275.540,38 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- € 1.705.810,93 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- € 1.038.185,81 – Mobilità;
- € 3.187.896,63 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);

DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione pluriennale i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 7 della Parte 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) risultano essere i seguenti:

per l'anno 2016:

- € 2.808.211,32 – Manutenzione stabili ed impianti;
- € 1.255.116,49 – Manutenzione strade e infrastrutture;
- € 1.254.819,50 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- € 1.578.325,83 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- € 1.229.696,45 – Mobilità;
- € 3.040.569,99 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);

per l'anno 2017:

- € 2.808.211,32 – Manutenzione stabili ed impianti;
- € 1.255.116,49 – Manutenzione strade e infrastrutture;
- € 1.242.099,54 – Manutenzione verde pubblico e foreste;
- € 1.598.531,26 – Ambiente ed energia (escluso gestione smaltimento rifiuti solidi urbani)
- € 1.266.716,48 – Mobilità;
- € 3.019.569,99 – Polizia Municipale (escluso quota finanziata con proventi CDS);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

PRESO ATTO, pertanto, che il totale dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta risulta pari a:

€ 11.280.307,56 per l'anno 2015;

€ 11.166.739,58 per l'anno 2016;

€ 11.190.245,08 per l'anno 2017;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 118 del 10/07/2014 (successivamente modificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 154 del 24/09/2014) con la quale sono state approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2014;
- n. 67 del 15.5.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), ed in particolare la Parte 3 contenente la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), nonché il "Regolamento sull'Imposta Municipale Propria", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28.9.2012;


RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 recante "*Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali*";

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "*comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*";

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, effettuando le seguenti variazioni alle aliquote IMU e TASI dell'anno 2014:

- definizione di una nuova aliquota per l'imposta municipale propria nella misura dell'1,06% applicabile alle unità immobiliari urbane iscritte nelle categorie



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art.2, comma 3, della legge n.431/1998 e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorene di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale. Tale aliquota risulta applicabile anche alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorene di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale

- definizione di una nuova aliquota per l'imposta municipale propria nella misura dell'1,06% applicabile unità immobiliari urbane iscritte nella categoria catastale A10;
- innalzamento allo 0,60% (dallo 0,52%) della aliquota IMU per abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con contestuale azzeramento della corrispondente aliquota TASI (dal precedente 0,08%)
- innalzamento all'1,06% (dallo 0,98%) delle aliquote IMU per le unità immobiliari urbane iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, nonché per le unità immobiliari urbane iscritte nelle categorie D4 e D5, con contestuale azzeramento della corrispondente aliquota TASI (dal precedente 0,08%);

RITENUTO infatti che le modifiche di cui sopra, se da un lato consentono un parziale incremento del gettito atteso dall'altro, accorpando sulla sola imposta IMU il carico di imposta per talune categorie e contestualmente azzerando la corrispondente aliquota TASI, tendono a semplificare il quadro applicativo tributario evitando altresì di porre a carico dei detentori di fabbricati quote limitate di imposizione;

RITENUTO altresì di confermare la aliquota di imposta applicabile per i terreni nella misura pari all'aliquota di base stabilita dall'art. 13 del DL n. 201/2011 nello 0,76%;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 26.02.2015, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare bilancio e finanze del 20.03.2015 che ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 256/2000;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	29	
Consiglieri votanti	28	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	10	(Bardelli, Barone, Cantaloni, Chiericoni, Ghinelli, Lucherini, Mori, Rossi Roberto, Stella, Tulli)
Consiglieri astenuti	1	(Ruzzi)

Esito: approvata a maggioranza.

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti	29	
Consiglieri votanti	28	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	10	(Bardelli, Barone, Cantaloni, Chiericoni, Ghinelli, Lucherini, Mori, Rossi Roberto, Stella, Tulli)
Consiglieri astenuti	1	(Ruzzi)

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

- 1) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nonché le aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2015 nelle misure stabilite nella tabella che segue:

IMU	TASI	
-	0,33%	a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo d'imposta così come definito dall'art. 1 comma 669, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti dall'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Detrazioni:

- € 150,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a € 600,00;

- € 100,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da € 600,01 fino a € 750,00;

- € 50,00 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da € 750,01 fino a € 1.000,00;

- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze superiore ad € 1.000,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

Si applica inoltre detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

0,60%


0,00%

abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

		<p>passivo d'imposta, così come definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti);</p> <p>Detrazione: - € 200. La stessa è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione dell'immobile e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011.</p>
1,06%	0,00%	unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
0,89%	0,00%	<p>a) immobili iscritti in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenne di primo grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale e a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali in quota esclusiva (100%) su immobili abitativi, ubicati nel comune di Arezzo;</p> <p>b) pertinenze di dette abitazioni purché rientranti nel comodato o uso gratuito e comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>L'aliquota di cui al presente punto si applica limitatamente al periodo in cui sussistono i requisiti richiesti e autocertificati. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti le autocertificazioni riferite alle annualità 2013 e/o 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione.</p>
0,89%	0,00%	<p>a) immobili concessi integralmente in locazione, a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art.2, comma 3, della legge n.431/1998;</p> <p>b) pertinenze di dette abitazioni purché rientrino nel contratto</p>



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

		<p>locativo, comunque nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata entro il citato termine apposita comunicazione di cessazione.</p>
1,06%	0,00%	<p>- Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 ed A7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di "abitazione principale" del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenni di primo grado in linea retta che la utilizza quale abitazione principale.</p> <p>- Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di abitazione principale del soggetto passivo di imposta, con esclusione di quelle concesse integralmente in locazione a titolo di pertinenza dell'abitazione principale del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art.2 comma 3 della legge n.431/1998, e di quelle concesse in comodato o uso gratuito a parente maggiorenni di primo grado in linea retta che la utilizza quale pertinenza dell'abitazione principale</p>
0,60%	0,00%	<p>Applicabile ad un'unica unità immobiliare, non locata, di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 della quale il proprietario o titolare di altro diritto reale sia portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art, 3 comma 3 della L. n. 104/1992. Tale aliquota è applicabile unicamente qualora il portatore di handicap non sia titolare per intero o per quota parte, di diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato adibito ad abitazione principale così come definita dall'art. 13 comma 2 del DL 201/2011. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta è la presentazione, entro il 30 Giugno 2016, pena decadenza dal beneficio, di apposita autocertificazione redatta su conforme modello reso disponibile dal Comune, attestante i requisiti richiesti.</p> <p>I contribuenti non sono tenuti a presentare detta documentazione qualora gli stessi abbiano già fatto pervenire al Comune di Arezzo entro i termini prescritti l'autocertificazione riferita all'annualità 2014 e risultino immodificati tutti i requisiti ivi attestati. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata entro il</p>



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

		30 giugno 2016, apposita comunicazione di cessazione.
0,87%	0,00%	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
1,06%	0,00%	unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D4 (case di cura e ospedali);
1,06%	0,00%	unità immobiliari iscritte nella categoria D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni);
1,06%	0,00%	unità immobiliari iscritte nella categoria A10 (uffici e studi privati)
0,76%	-	Terreni agricoli
1,06%	0,00%	aree fabbricabili
-	0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura
-	0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
1,02%	0,00%	Tutti gli altri immobili

- 2) di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli disposti dal comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014 e dalle modifiche introdotte con il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 5) *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.*

FG/

Il Segretario
DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente
DOTT. LUCIANO RALLI